



COMUNE DI SOZZAGO
PROVINCIA DI NOVARA

Delib.n. 16

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Esercizio finanziario 2021- Approvazione schema di Rendiconto della gestione e Relazione sulla Gestione.

L'anno duemilaventidue addì otto del mese di aprile alle ore 8,15 convocata nei modi prescritti si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Fatto l'appello nominale, risultano:

		Presente	Assente
Zucco Carla	Sindaco	si	
Andreoletti Giovanni	Vicesindaco	si	
Rosina Ambrogio	Assessore	si	
	Totali n.	3	0

Assiste il Segretario Comunale Cirigliano dr.ssa Carmen.

Riconosciuto il numero legale degli Assessori l'Avv. Zucco Carla nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

Oggetto: Esercizio finanziario 2021- Approvazione schema di Rendiconto della gestione e Relazione sulla Gestione.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione della Giunta Comuna n.14 del 25.03.2022 di regolamentazione delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza.

Considerato:

- che l'art.227 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 prevede che "la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale";
- che detti modelli devono essere redatti in conformità all'Allegato n.10 del D.Lgs. 118/2011 e ad essi allegati i documenti di cui all'art.11 comma 4 del D.Lgs.118/2011;
- che ai sensi del comma 10 dell'art.11 del D.Lgs. 118/2011 la predisposizione degli allegati di cui al comma 4 lettere d), e), h), j), k) è facoltativa.
- che l'articolo 232 comma 2 del D.lgs. 267/2000 (TUEL), così come modificato dall'art.15-quater, comma 1, del D.L. 30 aprile 2019, n.34 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n.58 e, successivamente, dall'art.57, comma 2-ter, lett. a) e b) del D.L. 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n.157 pubblicata sulla G.U. n.301 del 24.12.2019, prevede che "Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale. Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011";
- che l'art.227, comma 2 del D.lgs. 267/2000 (TUEL), stabilisce che il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo consiliare;
- che in data 12 ottobre 2021 è stato emanato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri concernente le modalità semplificate di elaborazione della situazione patrimoniale da allegare al rendiconto degli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che non tengono la contabilità economico-patrimoniale.

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.32 in data 30 dicembre 2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021-2023;
- tutte le variazioni che hanno interessato il bilancio di previsione 2021-2023, comprese quelle relative al riaccertamento dei residui alla data del 31 dicembre 2020 e alla data del 31 dicembre 2021;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 27 luglio 2021 con la quale si è dato atto del permanere degli equilibri generali di bilancio;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.11 in data 30.03.2021 con la quale è stata deliberata la non adozione della contabilità economico patrimoniale e la conseguente non elaborazione del bilancio consolidato a decorrere dall'esercizio 2020.

Richiamato l'art.151 comma 6 del d.Lgs.267/2000 che prevede che al rendiconto sia allegata una relazione della Giunta Comunale sulla gestione che esprima le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti.

Richiamato l'art.231 del D.Lgs. 267/2000 che prevede che la relazione sulla gestione sia un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contenente ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili ed è predisposta secondo le modalità previste dall'art.1, comma 6 del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni.

Visto lo Schema di Rendiconto della Gestione del Comune di Sozzago il quale comprende il conto del bilancio, con la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2021 e la Relazione sulla gestione, contenente anche la nota integrativa allo Stato Patrimoniale.

Vista la nota del 16 giugno 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.209 del 01.09.2021, a titolo "Obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto in base al comma 792 dell'articolo 1 della legge n.178 del 30 dicembre 2020" con la quale viene precisato che il raggiungimento dell'obiettivo deve essere certificato attraverso la compilazione dell'apposita relazione consuntiva entro il mese di aprile 2022 e che detta relazione debba essere sottoposta al Consiglio Comunale e possa costituire un "allegato di fatto" del rendiconto annuale dell'ente.

Considerato che il Comune di Sozzago si è avvalso della facoltà di raggiungere l'obiettivo attraverso il trasferimento delle risorse al Consorzio territoriale, che ha predisposto la relazione.

Visti il conto del Tesoriere, le cui risultanze coincidono con quelle del Conto del Bilancio, e degli altri Agenti Contabili dell'Ente relativi all'esercizio 2021, resi ai sensi e per gli effetti di cui all'art.93 comma 2 del D. Lgs. 267/2000.

Visto il Decreto di individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari sulla base di appositi parametri obiettivi.

Visto l'elenco (negativo) delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'ente nell'anno 2021.

Visto il TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Visto il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

Visti i pareri favorevoli sulla proposta del Responsabile del Servizio e di Ragioneria.

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di approvare lo Schema di Rendiconto della Gestione del Comune di Sozzago il quale comprende il conto del bilancio, con la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020 e l'allegata Relazione sulla gestione, depositati agli atti per la presentazione al Consiglio Comunale.
- 2) Successivamente, stante l'urgenza di provvedere con i successivi adempimenti, la Giunta Comunale, con votazione unanime favorevole, delibera, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000.

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to (Zucco Avv. Carla)

.....

IL SEGRETARIO
F.to (Cirigliano dr.ssa Carmen)

.....

Data 08.04.2022

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio comunale on line il 14.04.2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL VICESEGRETARIO
F.to (Fontana dr. Paolo)

.....

Data 14.04.2022

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to (Fontana dr. Paolo)

.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Fontana dr. Paolo)

.....

Data 08.04.2022